



# PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA, EDUCATIVA  
ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA SOCIALE  
U.O. SPORT  
via Mazzini, 6 - 42121 Reggio Emilia  
Tel. 0522 - 44.48.28 - Fax 0522 - 43.21.28  
E-mail: a.infanti@mbox.provincia.re.it - Web: <http://www.provincia.re.it>

Prot. 333/7/2011

Reggio Emilia, 14/01/2011

Alle Società ed associazioni sportive  
Alle Federazioni sportive  
Agli Enti di Promozione sportiva  
Al C.O.N.I.  
Ai Comuni della provincia di Reggio Emilia

**Oggetto:** Art. 9 D.Lgs 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e Legge Regionale 3/99, art 233. Disciplina per il rilascio della autorizzazione allo svolgimento di competizioni sportive su strada. Note operative.

Nel corso dell'anno 2010 sono pervenute a questo Ufficio numerose richieste di chiarimento in ordine alla corretta interpretazione della normativa applicabile alla disciplina del rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui all'oggetto.

Al fine di agevolare gli organizzatori nell'esecuzione degli adempimenti di loro competenza e rendere il più possibile rapido ed efficiente l'iter procedurale, si diramano le seguenti modalità operative seguite da questo Ufficio in applicazione della normativa vigente e delle interpretazioni rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture, in alcune circolari, che hanno dato risposta a quesiti sui punti più controversi.

## **Ambito di applicazione**

La normativa sulle autorizzazioni si applica esclusivamente alle gare, con qualsiasi tipo di veicolo, da svolgersi su strade pubbliche e che abbiano natura competitiva in quanto la preventiva autorizzazione ha la finalità di consentire una valutazione preliminare sui limiti e i condizionamenti al traffico ordinario che comporta una gara su strada pubblica.

Restano pertanto escluse le manifestazioni che non comportino una vera e propria gara fra concorrenti ma il semplice transito di veicoli a scopo di sfilata, raduno ecc. nel rispetto integrale delle disposizioni del codice della strada. Per tale tipo di competizioni si applicano, qualora sussistano i requisiti, le ordinarie procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del T.U. 18

Per informazioni:

U.O. Sport

dr. Alberto Infanti Tel. 0522 - 44.48.28 - Fax: 0522 - 43.21.28 e-mail: a.infanti@mbox.provincia.re.it

giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), in particolare qualora la manifestazione assuma il carattere di pubblico spettacolo.

### **Modalità di presentazione delle domande**

L'autorizzazione viene rilasciata dalla Provincia qualora la competizione si svolga su strade di proprietà provinciale o attraversi il territorio di due o più comuni anche se non sono coinvolte strade provinciali. Nel caso la competizione si svolga in un solo comune l'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco del comune interessato.

Le domande, ai sensi dell'art. 9 del CdS, devono essere presentate all'indirizzo indicato nell'istestazione alla presente **almeno trenta giorni prima del giorno fissato per la gara**, eventualmente anticipandole via fax al n. 0522 – 43..21.28) e, per conoscenza, alla Prefettura – UTG e alla Questura.

**Le domande pervenute tardivamente saranno respinte con provvedimento motivato del Dirigente del Servizio.**

**Le domande alla Provincia vanno presentate in bollo** nella misura prevista dalla tariffa approvata con DM 20/08/1992 e allegata al DPR 26/10/1972, n. 642 come modificato dall'art. 90 della Legge 289/2002 (allegato B, n. 27-bis) che, attualmente, ammonta ad da € 14,62 (DM 24/05/2005 del Ministero dell'Economia e delle Finanze). Ad esse va allegata un'ulteriore marca da utilizzarsi per l'adempimento degli oneri relativi al documento autorizzativo.

Sono escluse dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 90, comma 6, della Legge 289/02, solo le ONLUS e le Federazioni Sportive riconosciute dal CONI (non sono invece escluse le associazioni anche se costituite come ASD).

Copia della domanda, in carta semplice, deve essere contestualmente inoltrata, anche via fax, a tutti i comuni o altri Enti proprietari delle strade attraversate dalla competizione cui compete il rilascio del nulla osta obbligatorio. Tale incombenza compete agli organizzatori, come precisato dalla circolare 13 ottobre 1997, n. 300/A/26784/116/1 del Ministero dell'Interno, che dovranno richiedere agli Enti proprietari delle strade di inoltrare il nulla osta direttamente a questo Ufficio, via fax o via mail. Decorsi 15 giorni il nulla osta si intende rilasciato positivamente (art. 233, comma 5, della LR 233/99).

Pertanto, al fine di stabilire il decorso del termine necessario per il formarsi del silenzio-assenso, occorre comunicare a questo Ufficio la data esatta nella quale la domanda è stata recapitata agli altri Enti, qualora questa sia stata comunicata successivamente.

Si invitano tuttavia gli organizzatori ad inoltrare con la massima tempestività tutte le richieste necessarie in quanto questo Ente deve inviare il provvedimento autorizzativo alla Prefettura almeno 7 giorni prima della gara al fine di consentire il rilascio dell'ordinanza di sospensione del traffico prevista dall'art. 7-bis del CdS.

### **Modalità di compilazione e documenti da allegare**

La domanda, da compilare esclusivamente sul conforme modello allegato alla presente, deve tassativamente riportare, in modo non equivoco, le generalità anagrafiche dell'organizzatore, i recapiti telefonici e, possibilmente, di posta elettronica, nonché il soggetto responsabile dell'organizzazione qualora diverso dal promotore, la denominazione esatta di tutti gli Enti proprietari delle strade e la data precisa nella quale è stato loro richiesto il rilascio del nulla osta. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e, nel caso si chiedo l'esenzione dal bollo, devono essere autocertificate e sottoscritte le ragioni che ne consentono l'esenzione.

**Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:**

- ✓ descrizione dettagliata delle strade interessate dalla gara, planimetria del percorso, modalità di svolgimento della gara e numero dei partecipanti, orari di ritrovo, inizio e presumibile fine gara, tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico;
- ✓ se sono necessarie chiusure totali al traffico ordinario di tratti di strada, occorre indicare la loro durata e l'indicazione del percorso alternativo proposto per il traffico ordinario; tale richiesta va altresì inoltrata al Servizio Appalti e Contenzioso, C.so Garibaldi n. 26, via fax al n. 0522 – 44.43.19, all'attenzione del geom. Luca Casanova;
- ✓ ai sensi dell'art. 6 del CdS, contratto di assicurazione per la responsabilità civile (di cui all'art. 3 della legge 24/12/1969, n. 990) che copra altresì la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature e relativa ricevuta del premio versato.

In caso di domande incomplete verrà sospesa l'istruttoria fino alla regolarizzazione con esonero di questo Ente da qualsiasi responsabilità nel caso di improcedibilità per decorso dei termini.

**Competizioni motoristiche**

Per le competizioni con veicoli a motore, per le quali si applica una disciplina particolare e che necessitano del preventivo nulla osta del Ministero delle Infrastrutture, è necessario fare riferimento alla disciplina prevista nel Cds ma, soprattutto, alle disposizioni impartite dal Ministero stesso con la circolare annuale che approva il programma delle competizioni autorizzate per l'anno in corso e che viene pubblicata sulla GU tra gennaio e febbraio. Occorre ricordare che tali disposizioni prevalgono anche sui regolamenti particolari delle singole discipline diramati dalle Federazioni di categoria.

In linea di massima, comunque, anche alla luce di quanto disposto negli anni precedenti, occorre precisare che il nulla osta ministeriale non è necessario per le sole competizioni di regolarità amatoriale per auto storiche (veicoli previsti dall'art. 60 del CdS), nelle quali non sono previsti tratti di strade chiusi al traffico e la velocità di percorrenza su tutto il tracciato sia inferiore ai 40 km/h oppure gare su percorsi limitati (inferiori a 3 km) chiusi al traffico ordinario e con velocità non superiori ad 80 km/h (in caso contrario, infatti, la gara sarebbe da considerarsi di velocità).

Per le altre tipologie di manifestazioni occorre distinguere se nel calendario annuale la gara è stata classificata di regolarità o di velocità.

Per le prime occorre procedere al **collaudo del percorso di gara** nel caso la velocità media sia superiore ai 50 km/h su tratti di strada aperti al traffico e di 80 km/h su tratti chiusi (è responsabilità dell'organizzatore verificare con prudente apprezzamento se tali limiti possono potenzialmente essere superati).

Per le gare di velocità trova applicazione la circolare del Ministero dell'Interno 2 luglio 1962, n.68.

In tutti i casi **copia della domanda deve essere inviata al Comando provinciale dei VVFF** il quale dovrà esprimersi sulla idoneità delle attrezzature impiegate per le operazioni di rifornimento carburante e sulla adeguatezza delle misure adottate per prevenire i rischi di incendio.

## **Note finali**

Si raccomanda agli organizzatori, prima di presentare la domanda, di verificare con accuratezza l'idoneità del manto stradale per il tipo di manifestazione da svolgere e l'assenza di cantieri aperti sul tracciato che ne impediscano la percorrenza.

Le modifiche al percorso in corso di istruttoria saranno infatti ammesse solo ed esclusivamente qualora siano dovute a fatti sopravvenuti e a circostanze non prevedibili al momento della definizione del percorso. Non saranno in alcun modo accolte variazioni al tracciato di gara dovute a mere esigenze organizzative.

Per tutto quanto non previsto nella presente, si rinvia alle disposizioni contenute nel Cds e nel regolamento di attuazione nonché alle circolari diramate dal Ministero delle Infrastrutture o dal Ministero dell'Interno. Si invitano pertanto gli organizzatori a consultare preventivamente le rispettive Federazioni al fine di verificare eventuali modifiche apportate alla suddetta normativa.

Per qualsiasi informazione si invita a far riferimento al dr. Alberto Infanti al n. 0522 - 44.48.28 - Fax: 0522 - 43.21.28 mail: a.infanti@mbox.provincia.re.it

La modulistica è scaricabile dal sito internet della Provincia nella sezione Temi -> Scuola e diritto allo studio - > Sport e giovani.

Cordiali saluti

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA, EDUCATIVA  
ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA SOCIALE

(dr.ssa Paola Canova)  
